



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 19/10/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di 2 conteggi estintivi del 28/5/2014 e del 22/12/2014.

Il ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro con rappresentante volontario per ottenere il rimborso di totali 3.736,46, oltre le spese di assistenza tecnica.

Costitutosi l'intermediario - nel contestare le pretese della ricorrente – controdeduce come segue:

in ordine all'asserita violazione delle regole di trasparenza contrattuale osserva che i costi e le condizioni economiche applicate al rapporto erano dettagliatamente descritte nel regolamento a tergo del contratto di finanziamento, nel documento di sintesi e nel foglio informativo;

eccepisce l'insussistenza del diritto alla ripetizione della quota parte delle commissioni di Intermediazione: sul punto, la convenuta opposta evidenzia che sia il frontespizio del contratto sia l'art. 14 del regolamento contrattuale prevedevano il ristoro a favore del cliente degli oneri soggetti a maturazione nella misura di € 4,74 per ciascuna rata non scaduta. Pertanto, in sede di emissione del conteggio estintivo si era già riconosciuto, in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

favore del cliente, l'importo di € 336,54 a titolo di "ristoro commissioni" e, nel richiamare quanto sostenuto dall'ABF in relazione al metodo di calcolo per la restituzione delle commissioni rileva che "quello proporzionale è un mero criterio di default (suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di una diversa metodologia di calcolo adottata dall'intermediario".

Con riferimento alle Commissioni bancarie osserva che le stesse abbiano carattere *up front* e che, in ogni caso, si trattava di commissioni percepite dalla Banca erogante e non dalla convenuta che, nella fattispecie, aveva agito quale mandataria dell'istituto finanziatore. Ciò posto, la resistente dichiara di essersi fatta parte attiva nell'interpellare l'istituto di credito erogante in merito alla gestione della richiesta di rimborsi provenienti dalla clientela e di aver invitato il cliente a rivolgere la richiesta di rimborso – secondo l'iter indicato - direttamente a quest'ultimo.

Deduce l'insussistenza dell'asserito diritto alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva ed evidenza, altresì, che l'assicurazione aveva già provveduto al ristoro del premio polizza non goduto per l'importo di € 852,97 secondo i criteri ed in termini negoziati tra le parti.

deduce infine la non debenza degli interessi e delle spese legali essendo l'ABF un organo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che può essere adito senza l'assistenza del difensore.

Tanto premesso, l'intermediario così conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB.

In ordine alla preliminare eccezione di mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario in riferimento ai premi assicurativi, il Collegio la ritiene priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. La pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (Collegio di coordinamento decisione 6167/2014).

In via pregiudiziale, poi, il Collegio non ha rinvenuto alcuna violazione delle regole di trasparenza contrattuale: i costi e le condizioni economiche applicate al rapporto sono dettagliatamente descritte nel regolamento a tergo del contratto di finanziamento, nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*recurring*) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (*up front*), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.



Veniamo all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Per le commissioni bancarie: compensi a copertura di ogni onere e spesa sostenuti a fronte delle attività preliminari all'erogazione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse, quelle derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché costi per la deliberazione e l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio.

Per le commissioni di intermediazione: consistono nelle attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal cliente o di altri vincoli e trattenute, per l'acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, per l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata, per la gestione e l'incasso della rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso).

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, viepiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione del ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Per quanto meglio esposto in precedenza, laddove si è rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per il premio assicurativo, allo stesso modo il Collegio ritiene dovuto al ricorrente per questo titolo il rimborso *pro rata temporis*.

In atti sono stati rinvenuti 2 conteggi estintivi; dal momento che parte ricorrente non ha provato in modo adeguato l'estinzione per la rata 42, il Collegio ha dato rilievo al documento depositato dalla convenuta da cui si evince che l'estinzione è avvenuta in corrispondenza della 49^a rata.

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che al ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 115,02 (194,40 : 120 x 71)

commissioni d'intermediazione: euro 2.874,82 (5.427,65 : 120 x 71 = 3.211,36 – abbuono 336,54)

premio : euro 415,70 (2.144,23 : 120 x 71)

Per totali euro 3.405,54. Visto il carattere seriale della questione portata in ABF, si rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.405,54.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 10596 del 16 maggio 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO